

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2681

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIATORE, MINASI, CURTI IVANO, PIGNI, RAIA,
ANGELINO PAOLO, BERNARDI**

Presentata il 14 ottobre 1965

Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre 1965 dovrebbe cessare il regime vincolistico dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, in base a quanto disposto con la legge n. 1521 del 21 dicembre 1960 e con la successiva legge 19 febbraio 1965, n. 30. Si fissò in un primo momento la data di cessazione del regime vincolistico al 31 dicembre 1964 sul presupposto che in quattro anni il mercato edilizio italiano si sarebbe normalizzato. Disgraziatamente, però, pur essendone trascorsi cinque, a seguito della citata legge n. 30 del 1965, ciò non si è verificato e quindi sorge nuovamente l'inderogabile necessità, sentita particolarmente dagli strati più umili della popolazione, di una ulteriore proroga.

È fuori dubbio che la domanda di alloggi, ancora oggi, supera di gran lunga l'offerta, specialmente per quanto riflette le abitazioni di tipo popolare e con canone sopportabile: ciò è pienamente dimostrato dalle migliaia di domande che vengono presentate ogni volta v'è da assegnare dagli Istituti delle case popolari o da altri Enti pochi alloggi.

Ora, è evidente che, ove si tornasse col 31 dicembre prossimo alla libera contrattazione, vi sarebbe un immediato e pesante rialzo del prezzo delle locazioni, non sopportabile dai lavoratori a reddito fisso e dalla numerosa categoria dei pensionati.

Nessun contributo concreto hanno certamente apportato alla risoluzione del problema

della casa le leggi n. 1307 del 30 settembre 1963 e n. 1444 del 6 novembre 1963. La prima ha trovato scarsa risonanza, sia per l'applicazione restrittiva, sia perché il conduttore, per avvalersi della limitata proroga, deve essere prima assoggettato ad una procedura di sfratto, con le inevitabili e pesanti spese, per poter poi, in sede di esecuzione, invocare la proroga, la quale non fa che ritardare di qualche mese l'inesorabile rilascio dell'alloggio.

La seconda ha frenato la paurosa corsa al continuo rialzo del prezzo delle locazioni in regime libero, ma non ha certamente portato sul mercato nuove abitazioni, con prezzo sopportabile dai meno abbienti.

Da queste brevi considerazioni, balza chiara la necessità di un'altra proroga, limitata a quattro anni per due motivi: il primo è dato dal fattore tempo, e cioè si spera che nei prossimi quattro anni si renda disponibile un forte numero di alloggi di tipo popolare; il secondo è dato dalla certezza che, mantenendosi stabile la domanda per case di nuova costruzione, il mercato libero si equilibri nel limite del giusto e del sopportabile.

Siamo sicuri, onorevoli colleghi, che questa nostra proposta, inquadrata nell'attuale crisi economica e nell'inevitabile, e già in parte verificatasi, diminuzione del potere di acquisto da parte dei lavoratori e dei pensionati, incontrerà il consenso di tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione d'immobili urbani, già prorogati dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 e dalla successiva legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1969.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

ART. 2.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi della presente legge, siano essi adibiti ad uso di abitazione o ad uso diverso, sono aumentati per ciascun anno di proroga del 5 per cento. L'aumento è calcolato sul canone corrisposto al 31 dicembre dell'anno precedente ed è dovuto dal primo del mese di gennaio 1966.

L'aumento stabilito nel comma precedente non si applica nei casi contemplati dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1955, n. 368.

ART. 3.

Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 1° maggio 1955, n. 368 e della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.